

REPUBBLICA ITALIANA  
**BOLLETTINO UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE LAZIO**

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 gennaio 2005

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese  
Registrazione: Tribunale di Roma n. 369/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

**Modalità di abbonamento e punti vendita:**

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685074-5076.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito [www.regione.Lazio.it](http://www.regione.Lazio.it)

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

**Riproduzione anastatica**

**PARTE I**

**ATTI DI ENTI PUBBLICI**

**COMUNITÀ MONTANA DEI CIMINI ZONA II<sup>A</sup> DEL LAZIO (Viterbo)**

**STATUTO**

## **PARTE I**

### **ATTI DI ENTI PUBBLICI**

**COMUNITÀ MONTANA DEI CIMINI ZONA II<sup>A</sup> DEL LAZIO (Viterbo).**

*(Statuto approvato con deliberazione del consiglio 15 novembre 2004, n. 32).*

## **INDICE**

### **Titolo I**

#### **PRINCIPI FONDAMENTALI**

**Articolo 1 - Costituzione, natura e finalità della Comunità Montana- Stemma e Gonfalone**

**Articolo 2 - Territorio, popolazione e sede**

**Articolo 3 - Funzioni**

### **Titolo II**

#### **GLI ORGANI**

**Articolo 4- Organi della Comunità Montana**

### **Titolo III**

#### **Sezione I**

#### **ORGANO RAPPRESENTATIVO (CONSIGLIO)**

**Articolo 5 - Composizione ed elezione**

**Articolo 6 - Composizione, insediamento, durata in carica e rinnovo del consiglio**

**Articolo 7 - Ineleggibilità, incompatibilità e convalida dei consiglieri**

**Articolo 8 - Attribuzioni e competenze del consiglio**

**Articolo 9 - Diritti e doveri dei consiglieri**

**Articolo 10 - Gruppi consiliari**

**Articolo 11 - Commissioni consiliari**

**Articolo 12 - Nomina rappresentanti - Revoca**

**Articolo 13 - Cessazione dalla carica di consigliere della Comunità Montana**

#### **Sezione II**

#### **Sedute consiliari**

**Articolo 14 - Riunioni ordinarie e straordinarie**

**Articolo 15 - Presidenza delle sedute- Votazioni e verbalizzazioni**

**Articolo 16 - Convocazioni pubblicità e validità delle sedute**

### **Titolo IV**

#### **ORGANO ESECUTIVO (GIUNTA) - IL PRESIDENTE**

#### **Sezione I**

#### **Organo esecutivo (Giunta)**

**Articolo 17 - Composizione ed elezione dell'Organo esecutivo**

**Articolo 18 - Durata in carica, decadenza, mozione di sfiducia costruttiva**

**Articolo 19 - Dimissioni, revoca e sostituzione dei componenti della Giunta**

**Articolo 20 - Competenze e attribuzioni della Giunta**

**Articolo 21 - Riunioni della Giunta.**

#### **Sezione II**

#### **Il Presidente**

**Articolo 22 - Attribuzioni e competenze**

**Articolo 23 - Il vice Presidente.**

**Articolo 24 - Deleghe ai membri della Giunta.**

*Sezione III*

*Aspettative, permessi, indennità e rimborsi  
agli amministratori della Comunità Montana.*

**Articolo 25 - Rinvio alla legge e al regolamento**

**Titolo V**

**Accesso, informazione e partecipazione di cittadini  
ai documenti amministrativi, diritti dei consiglieri  
garanzie delle minoranze e controllo consigliere**

**Articolo 26- Principi di trasparenza**

**Articolo 27- Informazione e partecipazione dei cittadini ai documenti amministrativi**

**Articolo 28- Diritti dei consiglieri**

**Articolo 29- Garanzia delle minoranze e controllo consigliere**

**Titolo VI**

**Attività amministrativa**

**Partecipazione popolare e diritti dei cittadini**

**Articolo 30 – Istanze, petizioni, proposte**

**Articolo 31 – Consultazione popolare**

**Titolo VII**

**Difensore civico**

**Articolo 32 – Difensore civico**

**Titolo VIII**

**Capo I**

**Organizzazione degli uffici**

**Articolo 33 – Disciplina applicabile agli uffici e al personale della Comunità Montana**

**Articolo 34 – Principi organizzativi**

**Articolo 35 – Rapporti tra organi politici e dirigenza**

**Articolo 36 – Ufficio promozione e organizzazione dell'esercizio associato di funzioni**

**Articolo 37 – Il Segretario generale**

**Articolo 38 – Responsabili dei servizi**

**Articolo 39 – Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione**

**Capo II**

***Atti amministrativi***

**Articolo 40 – Forma degli atti amministrativi**

**Titolo IX**

**Servizi pubblici**

**Articolo 41 – Servizi pubblici**

**Articolo 42 – Principi ordinamentali di gestione dei servizi**

**Titolo X**

**Forme associative di cooperazione**

**Articolo 43 – Esercizio associato di funzioni e di servizi**

**Articolo 44 – Convenzioni**

- Articolo 45 – Consorzi ed altre forme associative**
- Articolo 46 – Accordi di programma**
- Articolo 47- Piano di sviluppo socio-economico**
- Articolo 48- Carta di destinazione d'uso**
- Articolo 49- Programmi annuali operativi di esecuzione**
- Articolo 50- Progetti speciali integrati**
- Articolo 51- Adesione all'UNCEM e ad altre associazioni di enti locali**

**Titolo XI**

**Ordinamento finanziario e contabile**

- Articolo 52- Autonomia finanziaria**
- Articolo 53- Funzionamento della Comunità Montana**
- Articolo 54- Il Tesoriere**
- Articolo 55- Controllo di gestione**

**Titolo XII**

**Revisione economica e finanziaria**

- Articolo 56- Il revisore dei conti**

**Titolo XIII**

**Appalti e contratti**

- Articolo 57- Procedure negoziali**

**Titolo XIV**

**Norme transitorie e finali**

*Capo I*

*Statuto*

- Articolo 58- Statuto – Carattere e contenuto**
- Articolo 59- Interpretazione**
- Articolo 60- Approvazione e modifiche**
- Articolo 61- Pubblicazione**

*Capo II*

*Regolamenti*

- Articolo 62- Caratteri e materie**
- Articolo 63- Formazione, approvazione, pubblicazione e modifiche**
- Articolo 64- Interpretazione**

*Capo III*

*Norme transitorie finali*

- Articolo 65- Entrata in vigore dello Statuto**
  - Articolo 66- Regolamenti di attuazione dello Statuto**
  - Articolo 67- Verifica dello Statuto**
-

## **Titolo I**

### **Titolo I PRINCIPI FONDAMENTALI**

#### **-Art. 1-**

#### **Costituzione, natura e finalità della Comunità Montana – Stemma e Gonfalone**

1. Dall'unione del comune montano di Canepina, dei comuni parzialmente montani e rientranti in zona omogenea di Capranica, Caprarola, Carbognano, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Vallerano, Vetralla Vignanello e Vitorchiano i cui territori ricadono nella nuova zona omogenea seconda delimitata dall'articolo 3, comma 1, punto b), dell'allegato -A- alla legge regionale del Lazio 22 giugno 1999, n. 9 modificata ed integrata dalle L.R. n. 1 del 3.1.2000, n.21 del 13.4.2000, n.4 del 12.1.2001 e dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n.397 del 15 maggio 2000, e dal Decreto del Presidente della Regione Lazio n. 467 del 29/12/2003, ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 7 della legge 3 agosto 1999, n. 265 modificato ed integrato dall'art.27 del D.lgs.18.8.2000 n.267, è costituita la nuova II zona omogenea montana "*Comunità Montana dei Cimini*", di seguito denominata Comunità Montana, ente locale dotato di autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali e regionali, avente la finalità di promuovere la salvaguardia del territorio con particolare attenzione alla valorizzazione ed alla tutela ambientale delle zone montane ricomprese nel proprio ambito territoriale e di perseguire l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane attraverso l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

2. Nell'ambito delle funzioni proprie e di quelle attribuite o delegate, la Comunità Montana è soggetto istituzionale equiordinato agli altri in cui si riparte la repubblica.

3. La Comunità Montana definisce i propri organi, i servizi e gli uffici secondo le modalità previste dalle leggi statali e regionali, dallo statuto e dai regolamenti.

4. La Comunità Montana collabora con lo stato, la provincia, la città metropolitana, i comuni e le altre comunità montane e con le forme di aggregazione e unione tra enti locali nel pieno rispetto della reciproca autonomia.

5. La Comunità Montana negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comunità Montana dei Cimini e lo stemma dell'Ente.

Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze è esibito il gonfalone dell'Ente.

L'uso dello stemma e del gonfalone sono disciplinati da apposito regolamento, che disciplina anche i casi di concessione in uso dello stemma ad enti ed associazioni aventi sede nel territorio della Comunità Montana e le relative modalità d'uso.

6. La Comunità Montana si avvale della propria autonomia statutaria per il perseguimento dei fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento delle proprie attività nel rispetto dei principi della Costituzione, delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.

#### **Articolo 2**

#### **Territorio, popolazione e sede.**

1. Il territorio della Comunità Montana è costituito dall'insieme dei territori dei comuni ricompresi nella nuova II zona omogenea di cui al precedente articolo 1.

2. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi il territorio della Comunità Montana è ripartito nelle fasce altimetriche e di marginalità socio-economica individuate dall'art. 4, della legge regionale del Lazio 22 giugno 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

3. La popolazione della Comunità Montana è costituita dall'insieme della popolazione residente nei territori dei comuni ricompresi nella nuova II zona omogenea di cui all'articolo 1.

4. La Comunità Montana ha sede nel comune di Ronciglione.

5. I suoi organi collegiali possono riunirsi nella sede o anche in luoghi diversi per assicurare la presenza delle istituzioni in tutto il territorio.

### **Articolo 3**

#### **Funzioni**

1. La Comunità Montana realizza la finalità istituzionale di promuovere la salvaguardia e lo sviluppo socio-economico del territorio con particolare attenzione alla valorizzazione ed alla tutela ambientale delle zone montane e di perseguire l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane attraverso l'esercizio delle funzioni ad essa specificamente attribuite dalla legge statale e regionale e quelle ad essa conferite dalla regione, dalla provincia e dai comuni.

2. Spetta, altresì alla Comunità Montana l'esercizio di ogni altra funzione ad essa conferita dai comuni, dalla provincia e dalla regione, nonché le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea o dalle leggi statali e regionali.

3. La Comunità Montana può altresì esercitare, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie, ogni altra attività di pubblico interesse per la zona ricompresa nel proprio ambito territoriale che la legge non abbia devoluto in via esclusiva ad altri enti operanti nel comprensorio.

4. La Comunità Montana può delegare ad altri enti operanti nel territorio della Comunità di volta in volta, l'esecuzione di determinate realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

### **Titolo II**

#### **GLI ORGANI**

#### **Articolo 4**

##### **Organi della Comunità Montana**

Sono Organi di Governo della Comunità Montana: Il Consiglio (organo rappresentativo), La Giunta (organo esecutivo), il Presidente.

### **Titolo III**

#### **ORGANO RAPPRESENTATIVO (IL CONSIGLIO)**

#### **Sez. I - Il Consiglio**

#### **Articolo 5**

##### **Composizione ed elezione**

1. Il Consiglio della Comunità Montana è composto dai rappresentanti dei comuni ricompresi nella nuova II zona omogenea di cui all'art. 1.

2. Ciascun comune è rappresentato da tre componenti scelti tra i sindaci, i consiglieri e assessori comunali membri del consiglio comunale eletti dal Consiglio comunale con il sistema del voto limitato ad una preferenza garantendo la rappresentanza delle minoranze nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa statale in materia di ordinamento degli enti locali e dalle loro norme statutarie.

3. L'organo rappresentativo della Comunità Montana (Il Consiglio) è presieduto da un Presidente eletto tra i consiglieri della Comunità Montana nella prima seduta del Consiglio.

4. Non possono far parte dell'Organo rappresentativo gli Assessori esterni dei Comuni della Comunità Montana.

#### **Articolo 6**

##### **Composizione, insediamento, durata in carica e rinnovo del Consiglio**

1. Il Consiglio della Comunità Montana ha una durata pari a quella prevista da leggi nazionali per i consigli degli altri enti locali.

2. Il mandato decorre dalla data dell'insediamento.

3. Entro il termine ultimo di durata del Consiglio della Comunità Montana, i Consigli comunali di tutti i comuni ricadenti nella nuova II zona omogenea di cui all'articolo 1, provvedono alla nomina dei propri rappresentanti in conformità a quanto previsto dal comma 2° del precedente articolo 5.

4. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento delle deliberazioni di nomina dei rappresentanti di almeno i quattro quinti dei comuni interessati.

5. Il Consiglio decaduto continua ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti urgenti e improrogabili, sino all'insediamento del nuovo.

6. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Presidente uscente ed è presieduta dal consigliere anziano. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che nella graduatoria di anzianità, determinata con i criteri sopra richiamati, occupa il posto immediatamente successivo.

7. Ai fini delle previsioni contenute nel presente statuto, per consigliere anziano s'intende il consigliere più anziano di età.

8. Qualora al momento dell'insediamento non risultino eletti tutti i membri del Consiglio questo è successivamente integrato per iniziativa del presidente della Comunità Montana, in seguito al ricevimento dei relativi atti da parte dei singoli comuni.

9. Salvo quanto previsto dal comma 3, in caso di rinnovo di un Consiglio comunale nel corso del periodo di durata del Consiglio della Comunità Montana, il comune interessato deve procedere alla nomina dei rappresentanti con le procedure di cui all'articolo 5, comma 2° entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il Consiglio procede alla convalida come previsto dal comma precedente. Il Consiglio deve essere convocato entro dieci giorni dal ricevimento delle deliberazioni di nomina dei nuovi rappresentanti.

10. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, fatti salvi i casi espressamente e diversamente disciplinati dalla legge, il comune continua ad essere rappresentato dai consiglieri da esso nominati fino alla convalida dei successori a seguito dell'acquisizione agli atti della Comunità Montana del relativo provvedimento di nomina da parte del nuovo Consiglio comunale. Il Consiglio della Comunità Montana, deve essere convocato come previsto dal comma precedente.

11. Qualora uno o più comuni a seguito di leggi regionali e nazionali vengano esclusi dalla Comunità Montana, i rappresentanti decadono da consiglieri della C.M..

#### **Articolo 7** **Ineleggibilità, incompatibilità e convalida** **dei consiglieri**

1. In materia di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere della Comunità Montana si applicano le norme vigenti in materia di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere comunale e provinciale.

2. Al Consiglio della Comunità Montana è riservata la convalida delle nomine dei propri componenti. A tal fine, nella seduta di insediamento il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto ed anche se non sia stato presentato alcun reclamo, deve esaminare le condizioni degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista una delle cause previste dalla legge. A tal fine l'ordine del giorno che il Presidente uscente dovrà comunicare ai consiglieri per la convocazione del consiglio, dovrà recare al primo punto la "Convalida degli eletti". Il Consiglio, riunito in seduta pubblica sotto la presidenza del consigliere anziano, esaminerà se alcuno dei consiglieri non abbia i requisiti per ricoprire la carica ovvero si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge. Il Consiglio discuterà sulle questioni che saranno eventualmente sollevate ed infine giungerà alla votazione alla quale potranno partecipare anche quei consiglieri la

cui nomina sia stata contestata, e che sarà palese e globale per la convalida di coloro sulla nomina dei quali non è stata avanzata nessuna eccezione, mentre dovrà avvenire a scrutinio segreto e singolarmente in caso di contestazione della eleggibilità. I consiglieri per i quali l'accertamento delle condizioni di eleggibilità sortirà, in base alla votazione, esito negativo, non potranno far parte del consiglio della Comunità Montana e dovranno essere sostituiti.

3. Dopo questi adempimenti preliminari l'adunanza prosegue secondo il seguente ordine dei lavori:

- a) elezione del Presidente e della Giunta;
- b) elezione del Presidente e del vice Presidente del Consiglio;
- c) nomina rappresentanti della Comunità Montana in seno ad enti, organismi e società di cui la Comunità Montana fa parte.

4. In caso di nuove nomine pervenute dai singoli consigli comunali si procede nella prima seduta alla convalida degli eletti prima di deliberare su ogni altro argomento.

### Articolo 8

#### Attribuzioni e competenze del Consiglio.

1. Il Consiglio è l'organo rappresentativo della Comunità Montana e svolge un ruolo di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'ente in una visione unitaria degli interessi e delle necessità dei comuni facenti parte della Comunità Montana, uniformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Il Consiglio è presieduto da un Presidente eletto tra i consiglieri della Comunità Montana nella prima seduta.

3. Il funzionamento del consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte.

4. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale ed impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Con norme regolamentari la Comunità Montana fissa le modalità attraverso le quali fornire al consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie, prevedendo strutture apposite per il funzionamento del consiglio. Con il regolamento di cui al comma precedente il consiglio disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

5. Il Consiglio ha le competenze attribuitegli dalla legge regionale e dalle leggi nazionali ed in particolare ha competenza per i seguenti atti fondamentali :

- a) lo statuto dell'ente e delle aziende speciali e i regolamenti con esclusione di quelli relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi ;
- b) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, i programmi annuali operativi di esecuzione del piano, il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe e variazioni ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie e gli altri atti di carattere programmatico;
- c) i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, le relazioni previsionali e programmatiche, i conti consuntivi;
- d) le deliberazioni di approvazione dello schema tipo per la disciplina dell'esercizio in forma associata di funzioni comunali da parte della Comunità Montana;
- e) le convenzioni con altri enti locali, la costituzione e modificazione di forme associative.
- f) la individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici di competenza della Comunità Montana in conformità delle norme vigenti, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente a società di capitali;
- g) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;



- i) la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio e la emissione di prestiti obbligazionari;
- j) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e servizi di carattere continuativo;
- k) gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permutate;
- l) gli appalti e le concessioni di opere che non siano previsti espressamente in atti già delineati dal Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari ;
- m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina, la designazione e la revoca di propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

6. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere delegate né adottate in via d'urgenza da altri organi salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei successivi sessanta giorni a pena di decadenza.

7. Gli atti del Consiglio devono contenere l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, le risorse occorrenti al perseguimento delle finalità, i peculiari elementi tecnico-amministrativi e le modalità di esecuzione della decisione consiliare.

8. Il Consiglio esprime l'indirizzo politico-amministrativo anche mediante risoluzioni ed ordini del giorno concernenti obiettivi e criteri informativi dell'attività dell'Ente. Ove il consiglio, con votazione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, attribuisca valore vincolante alla risoluzione, l'attività degli organi dell'ente deve uniformarsi.

#### **Articolo 9**

##### **Diritti e doveri dei consiglieri.**

- 1. I consiglieri della Comunità Montana entrano in carica all'atto della convalida.
- 2. Lo stato giuridico dei consiglieri della Comunità Montana è stabilito dalla legge.
- 3. Nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge e dallo Statuto, il regolamento del Consiglio disciplina le modalità per l'esercizio, da parte dei consiglieri, dei diritti e doveri fondamentali in ordine allo svolgimento del proprio mandato.

#### **Articolo 10**

##### **Gruppi consiliari.**

- 1. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari.
- 2. Ciascun gruppo consiliare deve essere composto da almeno 2 consiglieri.
- 3. I consiglieri che non aderiscono a nessun gruppo consiliare entrano a far parte del Gruppo misto.
- 4. Il regolamento del Consiglio disciplina le modalità di costituzione dei gruppi consiliari, l'istituzione della conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

#### **Articolo 11**

##### **Commissioni consiliari.**

1. Il Consiglio, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di commissioni consiliari permanenti, costituite nel proprio seno, con funzioni referenti, redigenti, di controllo, consultive ed istruttorie. Può costituire con analoghe funzioni, commissioni speciali, a carattere temporaneo, per specifiche questioni.

2. Il regolamento del Consiglio ne disciplina il numero, la composizione nel rispetto del criterio di proporzionalità, il funzionamento e le attribuzioni.

## **Articolo 12**

### **Nomina rappresentanti - Revoca**

1. La nomina dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende ed istituzioni è effettuata dal Consiglio, anche con riferimento al criterio di pari opportunità uomo - donna e nel rispetto dei diritti delle minoranze. Qualora la rappresentanza sia diretta espressione dal Consiglio, la designazione tiene conto, in via generale, della consistenza di ciascun gruppo consiliare. Il regolamento ne disciplina criteri e procedure.

2. Il Consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, può revocare la nomina dei rappresentanti anzidetti per ripetute inadempienze degli obblighi assunti in rappresentanza della Comunità Montana. La revoca può avvenire altresì, nei casi previsti dalla normativa vigente.

## **Art. 13**

### **Cessazione dalla carica di consigliere Della Comunità Montana**

1. Fatti salvi i casi di morte o di revoca da parte dei Consigli comunali che li hanno nominati e quelli espressamente contemplati dalla legge, i singoli componenti del Consiglio della Comunità Montana cessano dalla carica a seguito di dimissioni e perdita della qualità di consigliere comunale.

2. Alla sostituzione dei consiglieri cessati dalla carica a norma del presente articolo, provvedono i Consigli comunali interessati nella seduta immediatamente successiva al ricevimento della comunicazione della vacanza con le procedure di cui all'articolo 5, comma 2.

## **Sezione II**

### **Delle sedute consiliari**

## **Articolo 14**

### **Riunioni ordinarie e straordinarie**

1. Il Consiglio della Comunità Montana si riunisce in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Si riunisce in seduta straordinaria in tutti gli altri casi e quando ne facciano richiesta motivata un quinto dei consiglieri della Comunità Montana nel qual caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni dalla richiesta inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

## **Articolo 15**

### **Presidenza delle sedute - votazioni e verbalizzazioni**

1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Presidente uscente della C.M. ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del nuovo Presidente del Consiglio che subito ne assume la Presidenza.

2. Il Presidente del Consiglio è eletto tra i consiglieri nel corso della prima adunanza a scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio. La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di Presidente della C.M. o di assessore.

3. Con votazione successiva a scrutinio segreto e maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Consiglio elegge un Vice Presidente del Consiglio. Qualora la maggioranza assoluta non venga raggiunta, la votazione è ripetuta ed è eletto vice Presidente il consigliere che ottiene la maggioranza dei voti espressi.

4. In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono svolte dal vice Presidente. In caso di assenza o impedimento del vice presidente, le funzioni di presidenza sono svolte dal consigliere anziano.

5. Su proposta motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio il Presidente o il vice Presidente possono essere revocati dalla carica con le modalità di voto di cui ai commi 2 e 3.

6. In conformità alle funzioni attribuitegli dal presente statuto e dal regolamento il Presidente:

- a) sentita la conferenza dei capi gruppo convoca il Consiglio, stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze;
- b) dirige i lavori del Consiglio, adottando i provvedimenti necessari per un corretto ed efficace funzionamento dell'organo;
- c) tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei consiglieri;
- d) cura la costituzione e vigila sul funzionamento delle commissioni consiliari;
- e) convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo;
- f) esercita le funzioni attribuitegli dallo statuto e dal regolamento;
- g) assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri della Comunità Montana sulle questioni sottoposte al consiglio;

7. Fatte salve le competenze del Segretario generale, il presidente del consiglio della Comunità Montana si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di un ufficio di segreteria del consiglio.

8. Il Consiglio della Comunità Montana si riunisce nell'apposita sala del palazzo comunale di Ronciglione. Può riunirsi in altre sedi su proposta del Presidente del Consiglio o su proposta di 1/5 dei Consiglieri, sentita anche senza formalità, la conferenza dei capi gruppo.

9. Il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedano un quinto dei consiglieri e/o il Presidente della C.M., inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

10. Il Presidente del Consiglio dirige e coordina la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno secondo le disposizioni regolamentari.

11. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice e con voto palese espresso per alzata di mano salvo che la legge, lo statuto o i regolamenti non prevedano espressamente maggioranze diverse o sistemi di votazione particolare.

12. Di ogni seduta consiliare è redatto apposito verbale a cura del segretario della Comunità Montana o da chi legittimamente lo sostituisce.

13. Il verbale, redatto in conformità alle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari, è sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta ed è portato a lettura ed approvazione del Consiglio, di norma, nella seduta immediatamente successiva a quella cui si riferisce.

## **Articolo 16**

### **Convocazioni, validità e pubblicità delle sedute**

1. Le convocazioni del Consiglio sono fatte dal Presidente del Consiglio con le modalità previste dal precedente articolo e dalle norme vigenti.

2. Il Consiglio è validamente riunito quando sia presente la maggioranza assoluta dei propri componenti.

3. In seconda seduta è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo i casi in cui per legge e regolamento o con provvedimento motivato non sia altrimenti stabilito. Esse hanno luogo di norma nella sede della Comunità Montana, in apposita sala, salvo sia altrimenti stabilito dal provvedimento di convocazione.

5. Dell'avvenuta convocazione verrà dato pubblico preavviso mediante affissione nell'albo pretorio della Comunità.

**Titolo IV**  
**Organo esecutivo (Giunta) - Il Presidente**  
**Sezione I<sup>^</sup>**  
**Organo Esecutivo (Giunta)**  
**Articolo 17**

**Composizione ed elezione dell'Organo esecutivo (Giunta)**

1. L'Organo esecutivo della Comunità Montana (Giunta) è composto dal Presidente, e da N. 9 assessori eletti nell'ambito del Consiglio della C.M..

2. Il Consiglio della Comunità Montana elegge nella prima adunanza, il Presidente, e gli altri componenti dell'organo esecutivo con unica votazione sulla base di un documento programmatico, contenente la lista dei candidati alle suddette cariche sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana nell'ambito dei limiti fissati dalla vigente normativa in materia di ordinamento di enti locali. Il documento è illustrato dal candidato alla carica di Presidente.

3. L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana.

4. Il Presidente della Comunità Montana nomina un vice Presidente (tra i 9 assessori) e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

**Articolo 18**  
**Durata in carica, decadenza, mozione**  
**di sfiducia costruttiva**

1. Il Presidente, il vice Presidente e i componenti della Giunta restano in carica per tutta la durata del Consiglio che li ha nominati e continuano ad esercitare le proprie funzioni anche dopo la scadenza del mandato fino alla nomina dei successori.

2. Il Presidente, il vice Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana.

3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere le proposte di nuove linee programmatiche, di un nuovo Presidente e di una nuova Giunta in conformità alle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.

4. La mozione di sfiducia, indirizzata al Consiglio, è assunta al protocollo dell'ente nella medesima giornata di presentazione. Essa è ricevuta dal segretario della Comunità Montana e da questi comunicata immediatamente al Presidente del Consiglio.

5. La mozione di sfiducia è posta in discussione non prima di cinque e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.

6. Nel caso in cui vengano presentate due o più mozioni di sfiducia, esse vengono messe in discussione in base all'ordine cronologico di presentazione.

7. La seduta consiliare nella quale è posta in discussione la mozione di sfiducia è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.

8. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto e la contestuale cessazione dalla carica di quello precedentemente eletto.

9. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Presidente o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

**Articolo 19**  
**Dimissioni, revoca e sostituzione dei**  
**componenti della giunta**

1. Le dimissioni o la cessazione per altra causa del Presidente o di oltre la metà dei componenti della Giunta comporta la decadenza dell'intero organo. La Giunta decaduta continua a svolgere le proprie funzioni ordinarie fino all'elezione del nuovo organo con le procedure di cui

all'articolo 17 ed i termini per l'elezione decorrono dalla data del verificarsi dell'evento che ha causato la decadenza stessa.

2. Le dimissioni dalla carica del Presidente, del vice Presidente e degli assessori, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. Il vice Presidente e i singoli assessori possono essere revocati quando ricorrano gravi motivi che possano pregiudicare il regolare funzionamento dell'amministrazione. La revoca è proposta con atto scritto e motivato, dal Presidente della Comunità Montana o da almeno un terzo dei consiglieri ed approvato dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Restano comunque in carica sino alla nomina dei successori a norma del successivo comma 5.

4. La perdita della carica di consigliere della Comunità Montana comporta la decadenza da membro della Giunta. La decadenza è pronunciata dal Consiglio nella medesima seduta nella quale è stata pronunciata la decadenza dalla carica di consigliere.

5. Alla sostituzione dei componenti della Giunta revocati ovvero dimissionari o cessati per altra causa prevista dalla legge, provvede il Consiglio su proposta del Presidente con voto segreto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana. A parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età. Se dopo due votazioni fatte nella stessa seduta non si raggiunga la maggioranza assoluta, la sostituzione è fatta in altra seduta, sempre di prima convocazione, da tenersi entro quindici giorni dalla precedente, a maggioranza semplice.

6. I componenti della Giunta cessati dalla carica a norma dei precedenti commi restano in carica sino alla nomina dei successori salvo i casi in cui la legge disponga diversamente

## Articolo 20

### Competenze e attribuzioni della Giunta

1. La Giunta informa la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza, adottando tutti gli atti di amministrazione idonei al perseguimento delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio.

2. La Giunta collabora con il Presidente della Comunità Montana nel governo dell'ente ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

3. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Presidente della Comunità Montana o degli organi di decentramento.

4. La Giunta, in particolare:

- a) collabora con il presidente della Comunità Montana nell'attuazione degli indirizzi generali deliberati dal Consiglio e svolge attività propositiva e impulso nei confronti dello stesso;
- b) adotta i regolamenti in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
- c) definisce gli obiettivi, le priorità, piani, programmi, e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- d) dirama agli uffici e ai servizi le direttive amministrative necessarie al perseguimento degli obiettivi e verifica il conseguimento dei risultati;
- e) riferisce annualmente al Consiglio presentando una relazione generale sullo stato di attuazione dei programmi approvati e sul complesso delle attività amministrative dell'ente, corredata da specifici consuntivi a cura dei singoli assessorati e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio stesso;
- f) definisce i criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi.

- g) La Giunta può avvalersi dell'attività istruttoria delle commissioni consiliari determinate dal presente statuto.

### **Articolo 21** **Riunioni della Giunta.**

1. La Giunta si riunisce, di norma, in seduta riservata nella sede della Comunità Montana. Può riunirsi in seduta pubblica, a seguito di propria determinazione, per la trattazione di argomenti di particolare rilevanza per la collettività della Comunità Montana o di una zona sovracomunale. In tal caso la Giunta può riunirsi nella sede di un comune o di altro ente interessato agli argomenti da trattare.

2. La Giunta é convocata e presieduta dal Presidente della Comunità Montana che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

3. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

4. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti e con votazione palese fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta.

5. Ciascun componente la Giunta esecutiva può essere delegato da parte del Presidente a seguire determinate questioni attinenti l'attività della C.M. riferendo continuativamente su di esse, facendo proposte di intervento, curando l'esatta esecuzione delle decisioni della Giunta e firmando i relativi atti congiuntamente al Presidente.

### **Sezione II<sup>^</sup>** **Il Presidente** **Articolo 22**

#### **Attribuzioni e competenze**

1. Il Presidente della Comunità Montana, salvo quanto previsto dall'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- a) é responsabile dell'amministrazione della Comunità Montana;
- b) ha la rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio previa autorizzazione della Giunta, e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, impartendo le opportune direttive alla giunta, al segretario ed agli uffici per assicurare l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione;
- c) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali provinciali e comunali delegate alla Comunità Montana;
- d) nomina, in conformità ai contratti collettivi di lavoro vigenti, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e, con le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dallo statuto, quelli di collaborazione esterna;
- e) propone gli indirizzi generali dell'azione politica e amministrativa dell'ente; a tale scopo promuove e coordina l'attività dei membri della Giunta;
- f) convoca e presiede la Giunta di cui assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo;
- g) propone al Consiglio la sostituzione motivata del vice Presidente o di singoli assessori;
- h) sovrintende all'esecuzione degli atti al fine di assicurarne la conformità agli indirizzi dettati dalla Giunta e dal Consiglio;
- i) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- j) acquisisce direttamente presso gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- k) promuove, tramite il segretario, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività della Comunità Montana;
- l) compie gli atti conservativi della Comunità Montana;

- m) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio della Comunità Montana;
- n) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
- o) Può delegare specifiche funzioni a singoli componenti del Consiglio della Comunità Montana.
  - 2. Il Presidente della Comunità Montana esercita altresì ogni altra funzione ad esso espressamente attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

### **Articolo 23**

#### **Il vice Presidente.**

1. Il vice Presidente della Comunità Montana coadiuva il Presidente e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

### **Articolo 24**

#### **Deleghe ai membri della Giunta.**

1. Il Presidente può conferire specifiche deleghe ai membri della giunta nelle materie che la legge e lo statuto riservano alla sua competenza

2. Ai membri della Giunta sono delegate funzioni di sovrintendenza; ad essi può essere delegata la firma di atti specificamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, che la legge o lo statuto riservano alla competenza del Presidente.

3. Le deleghe sono conferite per materie organiche e per interi settori individuati sulla base della struttura organizzativa della Comunità Montana. A ciascun membro della Giunta possono essere delegate solo funzioni afferenti a settori o servizi integralmente considerati. In aggiunta alle deleghe per settori, il Presidente può attribuire a singoli membri della giunta incarichi relativi a singoli progetti o programmi.

### **Sezione III<sup>^</sup>**

#### **Aspettative, permessi, indennità e rimborsi agli amministratori della Comunità Montana.**

### **Articolo 25**

#### **Rinvio alla legge e al regolamento**

1. In materia di aspettative, permessi, indennità di carica e di presenza, indennità di missione e rimborsi di spese si applicano al Presidente, al vice Presidente, agli assessori e ai consiglieri della Comunità Montana le disposizioni del Capo IV del Titolo III del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

### **Titolo V**

#### **Accesso, informazione e partecipazione dei cittadini ai documenti amministrativi, diritti dei consiglieri, garanzie delle minoranze e controllo consiliare.**

### **Articolo 26**

#### **Principi di trasparenza**

1. La Comunità Montana assicura la più ampia partecipazione dei cittadini all'amministrazione e al procedimento amministrativo, garantendo l'accesso alle informazioni in suo possesso.

2. A tal fine adotta, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dalla legge 7 agosto, 1990, n. 241, e successive modificazioni, appositi

regolamenti volti a realizzare i massimi livelli di trasparenza dell'attività amministrativa mediante la pubblicità degli atti, la semplificazione delle procedure, la individuazione delle unità organizzative e dei responsabili del procedimento, la trattazione delle pratiche secondo l'ordine cronologico ed entro termini prestabiliti, la predisposizione di criteri e norme di garanzia per l'assegnazione di lavori, forniture e servizi a trattativa privata.

3. La Comunità Montana assicura in particolare la più ampia pubblicità alle iniziative di ricorso a privati per lo svolgimento di proprie attività, all'assunzione di personale ed alla utilizzazione del patrimonio.

4. La concessione di contributi, sussidi, incentivi ed in generale l'erogazione di benefici di qualsiasi natura a singoli o enti, è disciplinata dal regolamento e disposta sulla base di programmi e di piani di ripartizione deliberati periodicamente.

#### **Articolo 27**

##### **Informazione e partecipazione dei cittadini ai documenti amministrativi**

1. La Comunità Montana cura la più ampia informazione alla popolazione del comprensorio montano sulla propria attività.

2. A tal fine istituisce un apposito Ufficio per le relazioni con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nella legge n. 241/1990 e nel D. Leg.vo n. 29/1993 e successive modificazioni.

3. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salvo le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

4. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dalla C.M..

#### **Articolo 28**

##### **Diritti dei consiglieri**

1. I consiglieri della Comunità Montana hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità dettate dall'art. 39 comma 2<sup>a</sup> del D. Lgs. 267/2000 e di presentare interrogazioni e mozioni.

2. I consiglieri della Comunità Montana hanno il diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

3. Il Presidente della Comunità Montana risponde, entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo Statuto e dal regolamento consiliare.

#### **Articolo 29**

##### **Garanzia delle minoranze e controllo consiliare**

1. Lo Statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.

2. Il Consiglio a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo Statuto e dal regolamento consiliare.



**Titolo VI**  
**Attività amministrativa**

**Partecipazione popolare e diritti dei cittadini**

**Articolo 30**

**Istanze, petizioni, proposte.**

1. Al fine di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, i cittadini singoli o associati possono presentare alla Comunità Montana istanze, petizioni e proposte.

2. Le istanze, petizioni e proposte, redatte in carta semplice ed indirizzate al presidente della Comunità Montana, devono contenere l'indicazione dell'interesse collettivo da tutelare, la firma dei proponenti, il domicilio della persona o delle persone autorizzate al ricevimento delle comunicazioni relative.

3. Il presidente della Comunità Montana esamina le istanze, petizioni e proposte nei venti giorni successivi al ricevimento. Qualora ritenga che l'interesse da tutelare non rientri nelle competenze della Comunità Montana, ne dispone l'archiviazione dandone comunicazione scritta alla persona o alle persone autorizzate entro dieci giorni dalla scadenza del termine predetto. Qualora ritenga che l'interesse collettivo da tutelare rientri nelle competenze della Comunità Montana, sottopone le istanze, petizioni o proposte all'esame del consiglio o della giunta, secondo le rispettive competenze, nella prima seduta valida. Delle decisioni del consiglio o della giunta, da adottarsi non oltre il sessantesimo giorno dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, deve essere data comunicazione alla persona o alle persone autorizzate entro trenta giorni dall'adozione.

**Articolo 31**

**Consultazione popolare.**

1. Su materie di esclusiva competenza della Comunità Montana o a questa delegate dalla Regione, dalla provincia e dai comuni, il consiglio della Comunità Montana, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può indire apposite consultazioni della popolazione interessata.

2. Le consultazioni possono rivolgersi a particolari settori della popolazione o a tutta la popolazione della nuova II zona omogenea e si avvalgono dei seguenti strumenti attuativi:

- a) questionari ;
- b) indagini per campione ;
- c) assemblee pubbliche ;
- d) coinvolgimento di rappresentanti designati in commissioni consiliari.

Sono escluse dalla consultazione referendaria le seguenti materie:

- revisione dello Statuto
- bilancio ed assunzione mutui
- designazioni e nomine
- personale dipendente
- tributi

3. Della indizione di consultazioni viene dato adeguato pubblico preavviso con l'affissione di manifesti in tutti i comuni appartenenti alla Comunità Montana.

4. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

5. Il Presidente valutato l'esito favorevole al quesito referendario entro 60 giorni, deve proporre alla Giunta o al Consiglio, secondo le rispettive competenze, un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a consultazione.

**Titolo VII**  
**Difensore civico**

**Articolo 32**

**Difensore civico**

1. Presso la Comunità Montana può essere istituito, d'intesa con i comuni che ne fanno parte, il difensore civico di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000. n. 267.

2. Il difensore civico è garante della imparzialità e del buon andamento dell'attività amministrativa comunale e della Comunità Montana. Segnala, anche di propria iniziativa, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione a tutela dei diritti dei cittadini.

3. Il difensore civico è scelto tra persone che abbiano adeguata preparazione ed esperienza e diano garanzia di indipendenza, probità e competenza ed è eletto dal consiglio della Comunità Montana con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati e resta in carica tre anni. Può essere confermato una sola volta e non può svolgere altra attività pubblica o privata come previsto dalla legge.

4. L'Ufficio del difensore civico si avvale di personale dipendente della Comunità Montana.

5. Quando il difensore civico accerti atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento:

- a) trasmette al responsabile del procedimento, ovvero dell'Ufficio o del servizio, una comunicazione scritta con l'indicazione della violazione riscontrata;
- b) in caso di gravi e persistenti inadempienze, segnala il caso agli organi competenti della Comunità Montana o del comune perché assumano i conseguenti provvedimenti;
- c) riferisce annualmente al consiglio della Comunità sui risultati della propria attività. Copia della relazione annuale è trasmessa dalla Comunità Montana ai sindaci dei comuni che ne fanno parte.

6. Al difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio, se non per gli atti riservati per espressa disposizione di legge.

7. Il regolamento determina le modalità di presentazione della candidatura, i requisiti soggettivi per la nomina e le relative incompatibilità, le cause di cessazione della carica, le prerogative, le strutture a disposizione e la loro articolazione, i rapporti con gli organi e gli uffici dell'Amministrazione.

8. Il Difensore civico svolge altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista dall'articolo 127 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

## **Titolo VIII**

### **Capo I**

#### **Organizzazione degli uffici**

#### **Articolo 33**

##### **Disciplina applicabile agli uffici e al personale della Comunità Montana**

1. All'ordinamento degli uffici e del personale della Comunità Montana, ivi compresa la dirigenza, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni ivi comprese quelle contenute al Capo I del Titolo IV del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché quelle contenute nel presente statuto.

#### **Articolo 34**

##### **Principi organizzativi**

1. La Comunità Montana informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:

- a) creazione in collaborazione coi comuni membri di poli di servizio specializzati, diretti da dirigenti qualificati, realizzati anche attraverso l'utilizzo di professionalità e risorse esistenti presso i medesimi comuni membri al fine di conseguire vantaggi sul piano tecnologico, dello svolgimento delle attività, sia di supporto che di produzione ed erogazione dei servizi, e dell'approvvigionamento delle risorse;
- b) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie disponibili;

- c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
- d) efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire prevalentemente con affidamenti all'esterno mediante formule appropriate;
- e) superamento del sistema gerarchico funzionale mediante l'organizzazione del lavoro a matrice, per funzioni e programmi, con l'introduzione della massima flessibilità delle strutture e mobilità orizzontale del personale.

2. Il regolamento, sulla base dei suddetti principi, disciplina:

- a) le forme, i termini e le modalità di organizzazione delle tecnostrutture;
- b) la dotazione organica e le modalità di accesso agli impieghi;
- c) il segretario generale;
- d) la dirigenza;
- e) i responsabili dei servizi;
- f) le procedure per l'adozione delle determinazioni;
- g) i casi di incompatibilità;
- h) gli organi collegiali;
- i) gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici.

### **Articolo 35**

#### **Rapporti tra organi politici e dirigenza**

1. Gli organi politici della Comunità Montana, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2. Alla dirigenza della Comunità Montana e ai responsabili dei servizi spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

3. I rapporti tra organi politici e dirigenza sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.

### **Articolo 36**

#### **Ufficio promozione e organizzazione dell'esercizio associato di funzioni**

1. Al fine di promuovere e organizzare l'esercizio associato di funzioni, la Comunità Montana istituisce, con il contributo e la collaborazione dei comuni membri, un apposito ufficio col compito di elaborare il piano pluriennale dei servizi da gestire in forma associata, di curarne l'attuazione, attraverso la progettazione esecutiva e di valutare i risultati conseguiti.

### **Articolo 37**

#### **Il Segretario generale**

1. La Comunità Montana si avvale di un segretario generale titolare dipendente di ruolo.

2. Il segretario della Comunità Montana deve possedere i requisiti richiesti dalla legge ed è reclutato secondo le procedure previste dalla legge e dal regolamento.

3. Il segretario, nel rispetto della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle direttive impartitegli dal Presidente:

- a) ha la direzione complessiva dell'attività gestionale della Comunità Montana e in tale veste esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica;
- b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e degli uffici, coordinandone l'attività;
- c) svolge compiti di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;

- d) partecipa, in tale veste, alle riunioni del consiglio e della giunta e ne dirige l'attività di assistenza e verbalizzazione;
- e) cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi;
- f) può rogare tutti i contratti nei quali la Comunità Montana è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse della stessa;
- g) esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal presidente;
- h) coordina l'attività gestionale tesa alla gestione associata di funzioni comunali;
- i) esercita ogni altra funzione attribuitagli espressamente dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

4. Per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento, la giunta nomina, tra i funzionari dell'ente di qualifica adeguata, un vice segretario con le procedure previste dal regolamento di organizzazione.

5. Il Vicesegretario, qualora non abbia i requisiti richiesti, non è abilitato a rogare gli atti e i contratti della Comunità Montana.

### **Articolo 38**

#### **Responsabili dei servizi**

1. Ciascun servizio, individuato dal regolamento, è affidato dal presidente, sentito il parere del segretario generale a un responsabile di servizio che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del responsabile del servizio l'incarico della sostituzione è attribuito dal Presidente.

### **Articolo 39**

#### **Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione**

1. Il Presidente della Comunità Montana, previa delibera della Giunta, può conferire, anche al di fuori della dotazione organica e in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'assunzione a tempo determinato di personale dirigenziale e di alta specializzazione, a condizione che detto personale non sia presente all'interno delle tecnostutture.

## **Capo II**

### **ATTI AMMINISTRATIVI**

#### **Articolo 40**

##### **Forma degli atti amministrativi**

1. Gli atti amministrativi del consiglio e della giunta sono adottati, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite, nella forma delle deliberazioni.

2. Gli atti amministrativi del presidente e dei dirigenti sono adottati, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite, nella forma rispettivamente di decreti e determinazioni.

3. Alle deliberazioni della Comunità Montana si applicano le norme contenute nel Capo I del Titolo VI Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con la precisazione che per il quorum di cui all'articolo 127 si fa riferimento al comune con popolazione pari alla popolazione montana della Comunità Montana.

4. Ai decreti presidenziali e alle determinazioni dirigenziali si applicano, in via preventiva, le procedure di cui all'articolo 49 e all'articolo 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Le determinazioni, distinte per singoli uffici dirigenziali, sono, su base annua, numerate secondo l'ordine cronologico.

## **Titolo IX - Servizi Pubblici**

### **Articolo 41**

#### **Servizi Pubblici**

1. La Comunità Montana, nell'ambito delle proprie competenze può provvedere alla gestione dei servizi pubblici locali ed associati che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. La Comunità Montana gestisce i servizi pubblici nelle forme più opportune tenendo conto che la valutazione è in ogni caso rimessa all'assemblea che deve comunque dichiarare le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale alla base della scelta.

### **Articolo 42**

#### **Principi ordinamentali di gestione dei servizi**

1. La deliberazione del Consiglio della C.M., che autorizza l'istituzione o la partecipazione della C.M. ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, ne determina la finalità, l'organizzazione ed il finanziamento provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

2. I rappresentanti della C.M. negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti di eleggibilità per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
3. La Giunta esecutiva su proposta del Presidente può procedere alla revoca dei propri rappresentanti in seno alle aziende speciali ed alle istituzioni per violazione di legge, o contrasto con gli indirizzi generali.

## **Titolo X**

### **Forme associative di cooperazione**

#### **Articolo 43**

##### **Esercizio associato di funzioni e di servizi**

1. L'esercizio associato, da parte della Comunità Montana di funzioni proprie dei comuni o a questi delegati dalla Regione e dallo Stato è disciplinato dalle leggi statali e regionali.

2. L'esercizio di altre funzioni delegate dalla Provincia dalla Regione e dai Comuni, anche non facenti parte della C.M., ma di area omogenea, presuppongono un accordo fra la C.M. e l'ente delegante. In tale accordo deve essere previsto l'impegno dell'ente delegante a trasferire alla C.M. le risorse finanziarie ed organizzative necessarie per l'esercizio della delega.

3. La Comunità Montana collabora alla realizzazione del SIRM ( Sistema Informativo Regionale della Montagna) per realizzare servizi territoriali, servizi amministrativi e servizi di consultazione innovativi per sviluppare in modo organico i sistemi hardware e software dei comuni facenti parte della C.M. e per organizzare la formazione del personale relativamente ai sistemi informativi.

### **Articolo 44**

#### **Convenzioni**

1. La Comunità Montana per lo svolgimento di funzioni di cui all'art. 1 può stipulare apposite convenzioni che stabiliscono soggetti, fini, tempi, modi, procedure e finanziamenti.

2. Un'apposita convenzione stipulata ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n.9 del 22.6.99 e successive modifiche ed integrazioni, regolerà i rapporti con i comuni montani e parzialmente montani esclusi dalla Comunità Montana ai sensi dell'art.2 comma 2 lett.D) della citata legge regionale. Lo schema di convenzione viene predisposto mediante opportuna conferenza dei

servizi tra le parti interessate e sottoposta all'approvazione del Consiglio della Comunità Montana. L'atto conseguente può essere stipulato dal responsabile dell'ufficio competente per materia.

#### **Articolo 45**

##### **Consorzi ed altre forme associative**

1. La Comunità Montana per la gestione di uno o più servizi, che abbiano rilevanza sociale, economica ed imprenditoriale può costituire con comuni anche non compresi nel proprio territorio, con altri enti locali o con imprese private un consorzio.

Esso è un ente dotato di personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale e gestionale secondo le norme previste per le aziende speciali.

2. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei componenti lo statuto e la convenzione del consorzio. Tale convenzione deve prevedere le finalità del consorzio, la sua durata, le forme di consultazione, le quote di partecipazione dei soggetti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. La Comunità Montana può essere delegata dai comuni in essa ricompresi ad aderire, per conto dei comuni stessi, ad un consorzio. In tal caso la C.M. delegata assorbe in seno al consorzio le quote di partecipazione di ogni singolo comune delegante. Le rappresentanze della C.M. e dei soggetti del consorzio sono determinate dalle leggi regionali e nazionali in materia.

4. La Comunità Montana può costituire altre forme associative previste dalla vigente normativa.

#### **Articolo 46**

##### **Accordi di programma**

1. La Comunità Montana, ai fini del coordinamento di programmi ed azioni dei comuni componenti nonché ai fini della realizzazione di opere di rilevante interesse comprensoriale, privilegia lo strumento di accordi di programma. Il Presidente partecipa agli accordi di programma secondo indirizzi di merito formulati dal Consiglio o dalla Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di vari soggetti pubblici verrà promossa la conclusione di accordi di programma come previsto dall'art. 34 del D.Lgs.n. 267/2000.

#### **Articolo 47**

##### **Piano di sviluppo socio-economico**

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico individua gli obiettivi e le priorità per il riequilibrio e lo sviluppo del territorio, definisce i fabbisogni sociali ed i relativi interventi, indica le iniziative ritenute più opportune per lo sviluppo dei settori produttivi e per la salvaguardia del territorio, promuove il coordinamento degli interventi e della relativa spesa degli EE.LL. e degli altri enti che concorrono all'attuazione del piano medesimo.

2. La Comunità Montana adotta il piano di sviluppo socio-economico e provvede agli aggiornamenti ed alle eventuali variazioni dello stesso nei termini e con le procedure previste dalle leggi nazionali e regionali.

3. La Comunità Montana attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo concorre alla formazione del piano territoriale e di coordinamento.

4. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed i suoi aggiornamenti sono adottati dalla C.M. ed approvati dalla Provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale n.9 del 22.6.99 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Articolo 48**

##### **Carta di destinazione d'uso del territorio**

1. Al fine di realizzare un quadro conoscitivo complessivo del territorio montano e delle implicazioni derivanti dalle opere e dagli interventi previsti nei vari settori di attività, la Comunità Montana adotta una carta di destinazione d'uso del proprio territorio in cui sono rappresentati, anche in forma grafica, con riferimento al territorio, i contenuti del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, nonché delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti pianificatori e programmatori degli altri enti territoriali.

2. La carta di destinazione d'uso del territorio è elaborata come previsto dall'art. 32 della legge regionale sopracitata e viene adottata contestualmente al piano pluriennale di sviluppo socio-economico.

#### **Articolo 49**

##### **Programmi annuali operativi di esecuzione**

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è realizzato mediante programmi annuali operativi articolati in progetti che possono riguardare anche lo sviluppo e l'utilizzo plurimo ed integrato delle terre di proprietà pubblica.

2. Il programma annuale operativo viene redatto ed approvato come previsto dall'art. 33 della legge regionale n. 9 del 22.6.99 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Articolo 50**

##### **Progetti speciali integrati**

1. La Comunità Montana può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e adozione di progetti speciali integrati coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, assunti anche d'intesa e con il concorso di altri enti pubblici e privati interessati alla promozione economica e sociale della zona montana.

2. I progetti e gli impegni per la realizzazione di progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti nei modi di legge.

#### **Articolo 51**

##### **Adesione all'UNCCEM e ad altre associazioni di enti locali**

1. Nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 270, 271 e 272 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Comunità Montana aderisce all'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani e può deliberare l'adesione ad altre associazioni di enti locali i cui fini siano in armonia con quelli contemplati dallo statuto.

#### **Titolo XI**

##### **Ordinamento finanziario e contabile**

#### **Articolo 52**

##### **Autonomia finanziaria**

1. La Comunità Montana ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e conferite, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica e in base alle norme dell'ordinamento della finanza locale approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Parte seconda, che si applica anche alle comunità montane.

2. I provvedimenti con i quali sono affidate funzioni amministrative alla Comunità Montana per servizi di competenza regionale o comunale devono regolare anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

3. Ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della Legge regionale del Lazio 22 giugno 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, la finanza della Comunità Montana è costituita da:

- a) trasferimenti correnti dallo stato e dalla regione;
- b) quote annuali associative dei comuni che fanno parte della Comunità Montana nella misura stabilita dal consiglio comunitario nella delibera di approvazione del bilancio;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti comunitari, statali e regionali per spese di investimento;
- e) trasferimenti dalla regione, dalla provincia e dai comuni per l'esercizio di funzioni attribuite o delegate;
- f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- g) ricorso al credito nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione statale per gli enti locali;
- h) altre entrate.

4. Le risorse destinate agli interventi per lo sviluppo economico e sociale dei territori montani costituiscono nel loro insieme il fondo regionale della montagna disciplinato dall'articolo 58 della Legge regionale del Lazio 22 giugno 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Articolo 53**

#### **Funzionamento della Comunità Montana**

1. Alle spese di funzionamento della C.M. si provvede con i fondi costituiti:

- a) Assegnazioni di finanziamento alla Comunità medesima da parte della Provincia, della Regione, dello Stato, della Comunità Europea e di altri enti e privati volti a facilitare il perseguimento dei fini istituzionali.
- b) Contributo annuo dei comuni membri della C.M. nella misura fissata dal Consiglio.
- c) Contributo annuo previsto dalla convenzione che regola i rapporti tra la C.M. e i comuni esclusi ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett.D) della legge regionale n. 9 del 22.6.99 e successive modifiche ed integrazioni.
- d) Eventuali lasciti donazioni e contributi di enti pubblici e privati

### **Articolo 54**

#### **Il tesoriere**

1. La Comunità Montana, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, istituisce un proprio servizio di tesoreria.

2 Il tesoriere della Comunità Montana è nominato dal consiglio secondo le procedure previste nel regolamento di contabilità.

### **Articolo 55**

#### **Controllo di gestione.**

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni all'ente il regolamento di contabilità individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei a misurare periodicamente:

- a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
- b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati ;
- c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta ;
- d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.



**Titolo XII**  
**Revisione economica e finanziaria**  
**Articolo 56**

**Il revisore dei conti**

1. Il consiglio della Comunità Montana elegge, con voto segreto e a maggioranza assoluta dei propri componenti, un revisore dei conti scelto tra le categorie indicate dalla legge.

2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile salvo inadempienza all'incarico ricevuto.

3. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore della Comunità Montana.

4. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza dall'Ufficio di Revisore.

5. La revoca della nomina è deliberata dal consiglio dopo la formale contestazione, da parte del presidente, degli addebiti all'interessato, il quale potrà far pervenire le proprie giustificazioni nel termine di dieci giorni

6. Il compenso annuale del revisore è determinato dal consiglio, all'atto della nomina o della riconferma, per tutta la durata del triennio ed entro i limiti stabiliti con decreti ministeriali.

7. Il revisore dei conti, in conformità alla legge, allo statuto ed al regolamento di contabilità:

- a) collabora con il consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo;
- b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria, patrimoniale e fiscale della gestione dell'ente e delle istituzioni dipendenti in piena autonomia e con la diligenza del mandatario;
- c) ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti necessari alla funzione di controllo e di vigilanza ed ai relativi uffici; risponde della verità delle loro attestazioni.;
- d) ha diritto di assistere alle sedute del consiglio e degli altri organi della Comunità Montana e delle istituzioni dipendenti;
- e) verifica l'avvenuto accertamento della consistenza patrimoniale dell'ente, la regolarità delle scritture contabili e degli atti gestionali;
- f) qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio;
- g) quando lo ritenga necessario, trasmette al consiglio una relazione contenente rilievi e proposte utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Tale relazione sarà, comunque, redatta ed allegata al rendiconto di gestione e del conto consuntivo rimesso per l'esame del consiglio.

8. Il regolamento di contabilità definisce le modalità di funzionamento dell'Ufficio del Revisore e l'esercizio delle funzioni.

**Titolo XIII**  
**Appalti e contratti**  
**Articolo 57**

**Procedure negoziali**

1. La Comunità Montana provvede agli appalti di lavori alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permuta, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento per la disciplina dei contratti.

2. Il regolamento dei contratti disciplina l'attività negoziale della C.M. ispirandosi, in funzione dell'interesse pubblico, ai principi tendenti a realizzare la massima economicità applicando allo stesso tempo criteri di obiettività e trasparenza nelle scelte da effettuare.

3. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza della C.M., il dirigente competente per materia.

**Titolo XIV**  
**Norme transitorie e finali**

**Capo I**  
**STATUTO**

**Articolo 58**

**Statuto- Carattere e contenuto**

1. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge statale e regionale, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione della Comunità Montana e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione con gli altri enti locali, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone.

2. Lo statuto stabilisce norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali della Comunità Montana, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essa dipendenti.

**Articolo 59**

**Interpretazione**

1. Le norme dello statuto si interpretano secondo i criteri fissati dalle disposizioni sulla legge in generale.

**Articolo 60**

**Approvazione e modifiche**

1. Lo statuto é deliberato dal Consiglio della Comunità Montana con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione é ripetuta in successiva seduta da tenersi entro trenta giorni e lo statuto é approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

**Articolo 61**

**Pubblicazione**

1. Lo statuto é pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio della Comunità Montana per quindici giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Lo statuto e le sue modifiche sono pubblicate, oltre che sul bollettino ufficiale della regione e sull'albo pretorio della Comunità Montana, anche sull'albo pretorio dei comuni membri.

**Capo II**

**REGOLAMENTI**

**Articolo 62**

**Caratteri e materie**

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, la Comunità Montana adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

### **Articolo 63**

#### **Formazione, approvazione, pubblicazione e modifiche**

1. Salvo le deroghe previste dalla legge, l'esercizio della potestà regolamentare spetta al consiglio della Comunità Montana che la esercita su iniziativa della giunta o di un quinto dei consiglieri in carica.

2. La delibera di approvazione del regolamento é adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. I regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dopo l'adozione della delibera di approvazione e per altri quindici giorni dopo l'esecutività della stessa.

4. Per le modifiche dei regolamenti, da formulare in modo esplicito, si applicano le disposizioni dei commi precedenti.

### **Articolo 64**

#### **Interpretazione**

1. I regolamenti si interpretano in base agli stessi criteri fissati dall'articolo 60 per l'interpretazione dello statuto.

### **Capo III**

#### **NORME TRANSITORIE FINALI**

### **Articolo 65**

#### **Entrata in vigore dello statuto**

1. Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'albo pretorio della Comunità Montana.

2. Sino alla entrata in vigore dello statuto continuano ad applicarsi le norme e le disposizioni di legge statali e regionali emanate.

### **Articolo 66**

#### **Regolamenti di attuazione dello Statuto**

1. Il consiglio della Comunità Montana approva, entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto, i regolamenti in esso previsti salvo che la legge non disponga termini diversi. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dalla Comunità Montana secondo la precedente legislazione che risultino compatibili con la legge e lo statuto.

### **Articolo 67**

#### **Verifica dello Statuto**

1. Entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto, il consiglio della Comunità Montana procede alla verifica della sua attuazione, promuovendo anche consultazioni con i comuni della Comunità Montana.